



PROVINCIA DI SALERNO

Regolamento per la pubblicità e la trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo di competenza della Provincia

Approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 5 del 14 febbraio 2013

INDICE

- Articolo 1 *Oggetto*
- Articolo 2 *Ambito di applicazione*
- Articolo 3 *Dichiarazione iniziale*
- Articolo 4 *Dichiarazione annuale*
- Articolo 5 *Dichiarazione finale*
- Articolo 6 *Inottemperanze*
- Articolo 7 *Pubblicità*
- Articolo 8 *Norme transitorie*

Appendice: Modello a) dichiarazione iniziale Modello b) dichiarazione annuale e finale

Regolamento per la pubblicità e la trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo di competenza della Provincia

Articolo 1
Oggetto

1) Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 41-bis del Testo unico degli enti locali, disciplina le modalità di pubblicità e trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo di competenza della Provincia.

Articolo 2
Ambito di applicazione

1) Gli obblighi di trasparenza contenuti nelle seguenti disposizioni trovano applicazione nei confronti dei seguenti soggetti:

- a) Presidenti della Provincia e del Consiglio provinciale, Consiglieri e Assessori provinciali;
- b) amministratori e direttori generali di istituti e di enti pubblici, anche economici, la cui nomina o designazione è competenza del Consiglio provinciale o del Presidente della Provincia;
- c) amministratori e direttori generali di società in cui la Provincia ha una posizione di governo azionario o di controllo.

2) Gli adempimenti previsti concernono anche la situazione patrimoniale e reddituale del coniuge non separato e dei figli conviventi maggiorenni dei soggetti indicati alle lettere a), b) e c) del comma precedente, se consenzienti. In caso contrario dovrà essere prodotta dichiarazione che tale consenso non è stato reso.

Articolo 3
Dichiarazione iniziale

1) Entro tre mesi dalla entrata in carica, i soggetti indicati nell'articolo 2 sono tenuti a depositare una dichiarazione, da rendersi su modello conforme a quello riportato sub a) in appendice riguardante:

- a) i redditi annualmente dichiarati;
- b) i beni immobili e mobili registrati posseduti;
- c) le partecipazioni in società quotate e non quotate;
- d) la consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato o in altre utilità finanziarie in qualunque modo detenute;
- e) l'esercizio di funzioni di amministratore o sindaco di società.

Articolo 4
Dichiarazione annuale

1) Entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione dei redditi delle persone fisiche, i soggetti indicati nell'articolo 2 sono tenuti ogni anno a dichiarare i redditi percepiti nonché le eventuali variazioni patrimoniali intervenute rispetto all'anno precedente con l'utilizzo del modello indicato sub b) in appendice.

Articolo 5
Dichiarazione finale

1) Entro tre mesi dalla scadenza dell'incarico, i soggetti indicati nell'articolo 2 sono tenuti a depositare una dichiarazione di contenuto analogo a quella descritta nell'articolo precedente, con la stessa modulistica ivi indicata.

Articolo 6
Inottemperanze

1) Decorsi i termini suddetti, i settori indicati nell'articolo 7 comunicano al Segretario Generale l'elenco degli eventuali inadempienti.

2) Il Segretario Generale, avvalendosi della struttura di supporto prevista per il controllo successivo di regolarità amministrativa, diffida il soggetto inadempiente a provvedere entro i successivi quindici giorni.

3) Qualora l'inadempienza si protragga in tutto o in parte oltre il termine suddetto, il Segretario Generale, sentita la struttura indicata al comma 2), può irrogare le sanzioni amministrative previste dalla norma citata all'articolo 1.

4) L'irrogazione delle misure sanzionatorie avviene con riferimento ai seguenti criteri:

- a) In caso di primo inadempimento, si applica la sanzione minima;
- b) In caso di reiterato inadempimento ovvero di particolare rilevanza delle omissioni eventualmente accertate, si applicano sanzioni superiori al minimo.

Articolo 7 *Pubblicità*

1) Le dichiarazioni iniziali, annuali e finali sono depositate:

- a) presso il settore Presidenza, per quanto riguarda il Presidente della Provincia, gli Assessori ed i nominati o designati dal Presidente della Provincia;
- b) presso il settore Organi consiliari, per quanto riguarda il Presidente del Consiglio provinciale, i Consiglieri ed i nominati o designati dal Consiglio provinciale.

2) Entro il mese successivo ai termini di presentazione, i predetti settori, per quanto di rispettiva competenza, assicurano la pubblicazione sul sito internet dell'ente sia delle dichiarazioni pervenute sia degli eventuali inadempienti.

Articolo 8 *Norme transitorie*

1) In sede di prima applicazione tutti i soggetti indicati all'articolo 2 sono tenuti a produrre entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento la

dichiarazione concernente la situazione iniziale descritta all'articolo 3 con la modulistica riportata sub a) in appendice.